

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

### ■ LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

### ■ FLAT TAX INCREMENTALE - CALCOLO E MODELLO REDDITI

La "flat tax incrementale" è un regime agevolativo previsto, per il solo periodo di imposta 2023 e nel limite massimo ammissibile, permette alle persone fisiche titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo, di applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 15% calcolata sull'incremento di reddito relativo al periodo di imposta 2023, rispetto al reddito più alto conseguito nel triennio precedente, al netto di una franchigia del 5%. Gli acconti per l'anno 2024 ed i calcoli di deduzioni e detrazioni varie basate sul reddito conseguito tengono conto anche del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva.

### ■ LA ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO

La Legge di Bilancio 2024 ha riproposto la c.d. "rottamazione del magazzino", che consente alle imprese di adeguare i valori contabili delle esistenze iniziali all'effettiva consistenza fisica delle stesse. A tal fine è richiesto il versamento:

- ◆ dell'imposta sostitutiva del 18%,
- ◆ dell'IVA qualora la regolarizzazione sia effettuata con l'eliminazione delle predette esistenze.

### ■ CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE EDICOLE

A sostegno delle edicole, sono riconosciuti per l'anno 2023, due diversi contributi:

- ◆ un contributo una tantum fino a 2.000 euro (elevato a 3.000 euro in alcuni casi);
- ◆ un contributo pari al 50% per determinate spese agevolabili sostenute nel 2022.

Nella scheda, vediamo nello specifico le modalità di fruizione dei contributi e i termini per l'invio delle domande stabiliti dal Decreto del Capo dipartimento per l'informazione e l'editoria.

### ■ AUTOTRASPORTO E ADEGUAMENTO PARCO VEICOLARE: AL VIA LE DOMANDE DI CONTRIBUTO DAL 4 MARZO

Al via gli incentivi per l'adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti, destinati alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose. Invio delle domande dal 4 marzo 2024 al 22 marzo 2024, fino ad esaurimento delle risorse pari a 25 milioni di euro, per gli investimenti nel settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualità 2023. Con Decreto Direttoriale prot. 28 del 31.01.2024 del Ministero delle infrastrutture sono state disciplinate le fasi procedurali con le modalità di presentazione delle domande, e le modalità di rendicontazione delle spese. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" vediamo tutti i passi da compiere per la richiesta del contributo.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

### ■ I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

## SCADENZARIO

---

■ **SCADENZARIO DAL 23.02.2024 AL 08.03.2024**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### Invio dati spese sanitarie 2024: pubblicato il calendario con le scadenze

Publicato in GU [il decreto della Ragioneria generale dello stato del 08.02.2024](#), con il quale è stata definita la **semestralità** per gli **invii delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata**. Per le **spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2024**, la **trasmissione** dei relativi dati è effettuata con **cadenza semestrale**, secondo le seguenti scadenze:

- ◆ entro il **30 settembre** di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel **primo semestre** del medesimo anno;
- ◆ entro il **31 gennaio** di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel **secondo semestre** dell'anno precedente.

Viene di fatto eliminato l'obbligo di invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale; pertanto, i **termini di invio per il 2024** sono:

TRASMISSIONE SPESE SOSTENUTE NEL 2024	SCADENZA
Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti (1° semestre 2024: data pagamento dal 01/01/2024 al 30/06/2024)	<b>30 settembre 2024</b> (DM 8/2/2024)
Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti (2° semestre 2024: data pagamento dal 01/07/2024 al 31/12/2024)	<b>31 gennaio 2025</b> (DM 8/2/2024)
Disponibilità della funzione on line sul sito <a href="http://www.sistemats.it">www.sistemats.it</a> per l' <b>Opposizione</b> da parte del cittadino all'utilizzo dei dati di spesa sanitaria	<b>dal 9 febbraio all'8 marzo 2025</b>
Invio dei dati di <b>spesa veterinaria</b> da parte dei soggetti tenuti (in inserimento)	<b>17 marzo 2025</b> (il 16 marzo è una domenica)

In caso di errata trasmissione dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie, la trasmissione dei dati corretti va effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Per quanto riguarda la trasmissione delle spese veterinarie che, in linea generale, deve essere effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le medesime spese veterinarie sono state sostenute, si precisa che tale termine annuale **riguarda però solo i medici veterinari**.

### Albo certificatori crediti R&S: iscrizioni dal 21 febbraio

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con [Decreto direttoriale](#) ha fissato le **modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all'albo dei certificatori dei crediti ricerca, sviluppo, innovazione e design**, istituito presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy.

Nel dettaglio:

- ◆ **dalle ore 12:00 del giorno mercoledì 21 febbraio** e per un semestre,
- ◆ **persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca** in possesso dei requisiti tecnici,
- ◆ possono **inviare la domanda di candidatura** mediante la registrazione sulla [piattaforma informatica predisposta dal MIMIT](#).



A seguito delle opportune verifiche sui requisiti, previsti dal DPCM del 15 settembre 2023, da completarsi entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione, **il Ministero**, nei successivi 15 giorni, **provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei nomi dei soggetti iscritti all'Albo.**

### **Trasporto lacustre per finalità turistiche: quando spetta l'IVA ridotta**

Con [Risposta a interpello n. 46 del 21 febbraio](#) le Entrate replicano ad una richiesta di una S.r.l. istante sul **corretto trattamento IVA dell'attività di trasporto lacustre o fluviale di persone** mediante canoa, kayak, o raft **per finalità turistico/ricreative**, come disciplinato dal "**Contratto di servizio per trasporto delle persone su acqua**" stipulato con l'Azienda per il Turismo locale.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea che occorre fare riferimento alla norma di interpretazione autentica introdotta dall'articolo 36-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91. La disposizione chiarisce **che le prestazioni di trasporto di persone, anche per finalità turistico-ricreative, possono godere di un regime IVA agevolato** (esenzione o aliquota IVA ridotta) **a condizione che si tratti esclusivamente di servizi di trasporto di persone e non includano la fornitura di ulteriori servizi** diversi da quelli accessori, ai sensi dell'articolo 12 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Nel **caso di specie** invece, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le attività svolte non si qualificano come mere prestazioni di trasporto di persone, ma piuttosto come **esperienze escursionistiche e/o turistiche che implicano una partecipazione attiva del cliente**, per cui **non è applicabile l'IVA agevolata.**

### **Fatture per esportazioni: chiarimenti su esenzione dal bollo**

Con [Risposta n. 45 del 19 febbraio](#) le Entrate ribadiscono, confermando l'orientamento precedente, che **sono esenti da bollo le fatture per le provviste di bordo assimilate all'esportazione in regime di non imponibilità IVA** ex art 8 bis del DPR 633/72,

Il documento analizza una richiesta di chiarimento riguardo l'applicabilità dell'imposta di bollo sulle fatture esenti IVA emesse per la fornitura di carburanti a natanti.

L'Agenzia delle Entrate conferma che, **generalmente, le fatture relative a operazioni economiche assimilate alle esportazioni ai soli effetti dell'IVA non rientrano nelle esenzioni** specifiche **dall'imposta di bollo** previste per le esportazioni di merci.

**Tuttavia, esiste un'eccezione per le fatture emesse per forniture a unità navali militari, per le quali si applica l'esenzione dall'imposta di bollo** ai sensi dell'articolo 15 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972. Con l'interpello n. 45/2024 si conferma la stessa interpretazione dell'Agenzia riguardo la **non applicabilità dell'imposta di bollo per le forniture di carburanti a natanti.**

### **Granchio blu: istruzioni e modello per l'esonero contributivo**

**Entro le ore 24:00 del 22.03.2024**, è possibile l'invio delle domande attraverso la **piattaforma online attivata** sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da parte di imprese di pesca e dell'acquacoltura e Consorzi, **per il riconoscimento di un esonero parziale**, nel limite del 50%, **dal pagamento dei contributi previdenziali** dovuti dai consorzi e dalle imprese di acquacoltura anche per i loro dipendenti impegnati in misure di **contrasto all'invasione del Granchio blu**. La circolare con i criteri e le modalità per le domande, prevista



dal [decreto attuativo pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 gennaio 2024](#), è stata pubblicata il 16 febbraio 2024. La procedura per l'inserimento delle domande mediante l'accesso alla piattaforma online <https://www.sian.it> prevede:

- ◆ Compilazione del form in tutti i campi obbligatori;
- ◆ Inserimento dei file allegati richiesti negli appositi campi ovvero :
  - ✓ allegato 1 del decreto comprensivo del documento di identità;
  - ✓ copia delle fatture e quietanze di pagamento intestate al beneficiario;
  - ✓ Relazione del tecnico;
  - ✓ Invio della domanda.

[QUI il documento di istruzioni dettagliate](#) e il [modello](#). Se si riscontrano problemi durante l'inserimento si può inviare una mail a [pemac4@masaf.gov.it](mailto:pemac4@masaf.gov.it) indicando un recapito telefonico sul quale essere contattati.

### **Forfettari: richiesta riduzione contributiva entro il 28 febbraio**

Si avvicina la scadenza per la **richiesta di regime contributivo agevolato** (legge 190/2014 art. 1 commi 76-89) riservato ai contribuenti **iscritti alla gestione artigiani e commercianti che scelgono il regime fiscale forfettario**. Il regime previdenziale di favore prevede la **riduzione dei contributi previdenziali nella misura del 35%** su:

- ◆ contribuzione dovuta sul reddito entro il minimale, e su
- ◆ contribuzione sul reddito eventualmente eccedente,

mentre resta sempre dovuto in misura intera il contributo per l'indennità di maternità (pari a 7,44€ annui).

**La riduzione, tuttavia, non è automatica ma ha carattere opzionale** ed è accessibile esclusivamente con **domanda all'INPS in forma telematica** nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo: [www.inps.it](http://www.inps.it) – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione. Ciò **dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato**. ([Qui il facsimile del modulo di richiesta cartaceo](#) per coloro che non hanno ancora aperto la posizione INPS). **L'applicazione è automatica per i soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2023.**

### **Contributi volontari INPS 2024: tabelle e istruzioni**

Nella [circolare 36 del 21 febbraio 2024](#) l'Inps aggiorna le **tabelle** e fornisce le istruzioni per i **versamenti minimi di contribuzione volontaria per il 2024** per: lavoratori dipendenti non agricoli, iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST), giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti e Gestione separata.

Per quanto riguarda il **lavoro dipendente non agricolo** la circolare fa presente che a seguito della variazione dell'indice ISTAT pari al 5,4% , per l'anno 2024:

- ◆ la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro;



- ◆ la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1 è pari a 55.008,00 euro;
- ◆ il massimale da applicare ai procuratori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650,00 euro.

L'aliquota contributiva per i lavoratori:

- ◆ **con decorrenza dell'autorizzazione compresa entro il 31 dicembre 1995, è pari al 27,87%**
- ◆ **con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.**

Per quanto riguarda la **Gestione Separata**, l'importo minimo dovuto dai procuratori volontari nel 2024 non potrà essere inferiore a

- ◆ 4.603,80 euro su base annua e a 383,65 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e
- ◆ 6.077,04 euro su base annua e a 506,42 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Concludiamo ricordando che la domanda per il **tax credit musica spese 2023** può essere presentata on line dalle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e spettacoli dal vivo, **entro il 28 febbraio 2024**, all'interno della [piattaforma DGCOL](#).



## FLAT TAX INCREMENTALE - CALCOLO E MODELLO REDDITI

La "flat tax incrementale" è un **regime agevolativo** previsto, per il **solo** periodo di imposta **2023** e nel limite massimo ammissibile, permette alle **persone fisiche titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo**, di applicare un'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle relative addizionali del **15%** calcolata su:

- ◆ l'**incremento di reddito relativo al periodo di imposta 2023**;
  - ◆ rispetto al **reddito più alto** conseguito nel **triennio precedente**;
- al netto di una **franchigia del 5%**.

Gli **acconti per l'anno 2024** ed i calcoli di deduzioni e detrazioni varie basate sul reddito conseguito tengono conto anche del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva.

Di seguito, vediamo di cosa si tratta.

FLAT TAX INCREMENTALE - CALCOLO E MODELLO REDDITI				
<b>I SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p>Per il solo anno 2023, possono applicare la flat tax incrementale i contribuenti:</p> <table border="1"><tr><td><b>persone fisiche</b></td></tr><tr><td>esercenti <b>attività d'impresa, arti o professioni</b></td></tr><tr><td><b>diversi</b> da quelli che applicano il <b>regime forfetario</b><sup>1</sup></td></tr></table>	<b>persone fisiche</b>	esercenti <b>attività d'impresa, arti o professioni</b>	<b>diversi</b> da quelli che applicano il <b>regime forfetario</b> <sup>1</sup>
<b>persone fisiche</b>				
esercenti <b>attività d'impresa, arti o professioni</b>				
<b>diversi</b> da quelli che applicano il <b>regime forfetario</b> <sup>1</sup>				
<b>COME FUNZIONA IL CALCOLO</b>	<p>Per il 2023 sarà possibile applicare al posto delle aliquote per scaglioni di reddito<sup>2</sup>, un'<b>imposta sostitutiva</b> dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l'<b>aliquota del 15%</b> su una <b>base imponibile</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ comunque <b>non superiore a 40.000 euro</b>;</li><li>◆ pari alla differenza tra<ul style="list-style-type: none"><li>✓ il <b>reddito</b> d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel <b>2023</b>, e</li><li>✓ il <b>reddito</b> d'impresa e di lavoro autonomo d'importo <b>più elevato</b> dichiarato negli <b>anni dal 2020 al 2022</b>;</li></ul></li><li>◆ <b>decurtata</b> di un importo pari al <b>5% di quest'ultimo ammontare</b>.</li></ul> <p> L'<b>ulteriore quota di reddito</b>, non soggetta a imposta sostitutiva, <b>confluisce nel reddito complessivo</b> e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), <b>secondo gli ordinari scaglioni di reddito</b>.</p> <p>Con riferimento <b>all'impresa familiare e all'azienda coniugale</b> l'<b>incremento di reddito</b> (ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale in esame) deve essere calcolato prendendo in considerazione l'<b>intero reddito conseguito dall'impresa nel 2023</b> (comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge), rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente; ciò <b>solo ai fini della verifica dell'effettivo incremento reddituale</b>.</p>			

<sup>1</sup> di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014.

<sup>2</sup> stabilite dall'art. 11 del Tuir.



Resta fermo che l'imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento alla **quota di reddito attribuita all'imprenditore**.

### Esempio 1

Qualora:

- ♦ il maggior reddito **conseguito dall'impresa familiare** nel triennio sia pari a 100.000 euro, e
- ♦ il reddito dalla stessa conseguito nel 2023 sia pari a 130.000 euro, l'**incremento reddituale** (al netto della franchigia<sup>3</sup>) è pari a 25.000 euro.

Supponendo che la quota di reddito dell'imprenditore sia pari al 51% del reddito dell'impresa, la **base imponibile assoggettata alla "flat tax incrementale"** sarebbe di 12.750 euro (pari al 51% di 25.000 euro).

### Esempio 2

ANNO DI IMPOSTA E MODALITÀ DI CALCOLO	IMPORTO IN EURO
Reddito* anno 2023	100.000
Reddito anno 2022	80.000
Reddito anno 2021	70.000
Reddito anno 2020	60.000
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il più elevato del triennio precedente)	100.000 – 80.000 = 20.000
Franchigia del 5% sul reddito più elevato (80.000 euro conseguito nell'anno 2022)	80.000 x 5% = 4.000
Reddito soggetto a "flat tax incrementale" (15%)	20.000 – 4.000 = <b>16.000</b>
Flat tax incrementale	16.000 x 15% = <b>2.400</b>
Reddito che confluisce nel reddito complessivo (con aliquote ordinarie IRPEF)	100.000 – 16.000 = 84.000

\* Il reddito a cui si fa riferimento è quello d'impresa e/o di lavoro autonomo

### Esempio 3

ANNO DI IMPOSTA E MODALITÀ DI CALCOLO	IMPORTO IN EURO
Reddito* anno 2023	200.000
Reddito anno 2022	80.000
Reddito anno 2021	70.000
Reddito anno 2020	60.000
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il più elevato del triennio precedente)	200.000 – 80.000 = 120.000

ESEMPI DI  
CALCOLO

<sup>3</sup> pari al 5% sul maggior reddito visto in precedenza.



	Franchigia del 5% sul reddito più elevato (80.000 euro conseguito nell'anno 2022)	80.000 x 5% = 4.000										
	Reddito soggetto a "flat tax incrementale" (15%)	120.000 – 4.000 = 116.000 <b>40.000 limite massimo</b>										
	Flat tax incrementale	40.000 x 15% = <b>6.000</b>										
	Reddito che confluisce nel reddito complessivo (con aliquote ordinarie IRPEF)	200.000 – 40.000 = 160.000										
	<p>La quota di reddito assoggettata alla "flat tax incrementale" è evidentemente <b>esclusa</b> dalla base di calcolo per determinare le <b>aliquote progressive</b>, da applicare invece all'eventuale quota di <b>reddito tassato ordinariamente</b>.</p> <p>L'<b>IRPEF</b> va pertanto calcolata applicando le <b>aliquote</b> proprie previste dalla norma<sup>4</sup>, <b>senza considerare</b>, ai fini della progressività, la parte di <b>reddito</b> assoggettata alla "flat tax incrementale".</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="2">Aliquote IRPEF applicabili sull'anno d'imposta 2023 in base ai diversi scaglioni di reddito:</th> </tr> <tr> <td>◆</td> <td>fino a 15.000 euro → 23%</td> </tr> <tr> <td>◆</td> <td>da 15.001 euro e fino a 28.000 euro → 25%</td> </tr> <tr> <td>◆</td> <td>da 28.001 euro e fino a 50.000 euro → 35%</td> </tr> <tr> <td>◆</td> <td>oltre i 50.001 euro → 43%</td> </tr> </table>		Aliquote IRPEF applicabili sull'anno d'imposta 2023 in base ai diversi scaglioni di reddito:		◆	fino a 15.000 euro → 23%	◆	da 15.001 euro e fino a 28.000 euro → 25%	◆	da 28.001 euro e fino a 50.000 euro → 35%	◆	oltre i 50.001 euro → 43%
Aliquote IRPEF applicabili sull'anno d'imposta 2023 in base ai diversi scaglioni di reddito:												
◆	fino a 15.000 euro → 23%											
◆	da 15.001 euro e fino a 28.000 euro → 25%											
◆	da 28.001 euro e fino a 50.000 euro → 35%											
◆	oltre i 50.001 euro → 43%											
<b>REGOLE GENERALI PER ALLINEARE LA NUOVA FLAT TAX ALLE REGOLE VIGENTI</b>	<p>Il riconoscimento della spettanza o la <b>determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo</b>, anche di natura non tributaria, che fanno riferimento al possesso di <b>requisiti reddituali</b>, tengono conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva.</p> <p>Nella <b>determinazione degli acconti</b> dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il <b>periodo d'imposta 2024</b> si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata <b>senza applicare le disposizioni agevolative</b>.</p> <p> Nel caso in cui il reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni <b>sia negativo</b>, ai fini della determinazione dell'incremento di reddito da assoggettare alla "flat tax incrementale", la <b>perdita è da ritenersi irrilevante</b>.</p>											
<b>CONTRIBUENTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ NEL TRIENNO DI RIFERIMENTO</b>	<p>Non possono accedere al regime i soggetti che hanno <b>iniziato l'attività nell'anno 2023</b> data l'impossibilità di determinare l'incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in <b>assenza dei dati relativi al triennio precedente</b>.</p> <p> Per i soggetti che abbiano iniziato l'attività successivamente al 01.01.2020 (<b>purché abbiano svolto l'attività per almeno un'intera</b></p>											

<sup>4</sup> nello specifico dall'art. 11 del TUIR.



**annualità**), il raffronto per l'individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto:

- ◆ **ragguagliando all'intera annualità** il **reddito** eventualmente derivante dallo svolgimento dell'attività per una **frazione dell'anno**;
- ◆ **confrontando** tale dato con il **reddito** dei **restanti** altri **anni** del **triennio** considerato.

Successivamente, la verifica dell'**incremento di reddito** deve essere effettuata tenendo conto del reddito del **2023** rispetto al **maggior reddito** del triennio, così precedentemente individuato.

#### Esempio

Qualora il contribuente abbia iniziato la propria attività il 01.01.2021 (svolgendola, pertanto, per un periodo complessivo di 214 giorni nell'anno), il **calcolo per l'individuazione del maggior reddito nel triennio** deve avvenire nel seguente modo.

ANNO DI IMPOSTA E MODALITÀ DI CALCOLO	GIORNI	IMPORTO IN EURO
Reddito anno 2021 per 214 giorni (prodotto nel periodo di attività, che va dal 01.06.2021 al 31.12.2021)	214	30.000
Ragguaglio reddito anno 2021 (30.000 euro / 214) x 365	365	51.168
Reddito anno 2022	365	40.000

In tal caso, il **maggior reddito** del **triennio** di riferimento, da raffrontare con quello del 2023, per la verifica dell'eventuale incremento di reddito, è rappresentato da quello relativo all'anno **2021**.



## LA ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO

La Legge di Bilancio 2024 ha **riproposto** la c.d. "**rottamazione del magazzino**", che consente alle imprese di **adeguare** i **valori contabili** delle **esistenze iniziali** all'effettiva **consistenza fisica** delle stesse. A tal fine è richiesto il versamento:

- ◆ dell'**imposta sostitutiva del 18%**,
- ◆ dell'**IVA** qualora la regolarizzazione sia effettuata con l'**eliminazione** delle predette **esistenze**.

Vediamo di seguito di cosa si tratta.

LA ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO	
<b>A CHI È RISERVATA E PER QUALE PERIODO D'IMPOSTA</b>	<p>La <b>regolarizzazione "a pagamento"</b> delle <b>rimanenze di magazzino</b> è una delle novità previste dalla "Legge di bilancio 2024"<sup>5</sup>.</p> <p>In particolare, l'<b>adeguamento</b> delle <b>esistenze iniziali di beni</b><sup>6</sup>:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>è riservata agli <b>esercenti attività di impresa</b> che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio (quindi ai c.d. "<b>OIC adopter</b>")</p> </div> <p>riguarda l'adeguamento delle <b>esistenze</b> del <b>solo periodo d'imposta in corso al 30.09.2023</b> (2023 per i c.d. "soggetti solari")</p>
<b>AMBITO APPLICATIVO</b>	<p>L'adeguamento può essere effettuato in riferimento ai seguenti "<b>beni</b>":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>merci</b> (beni alla cui produzione/scambio è diretta l'attività dell'impresa);</li> <li>◆ <b>materie prime e sussidiarie, semilavorati ed altri beni mobili</b>.</li> </ul> <p>Trattandosi delle <b>rimanenze iniziali</b> del <b>periodo d'imposta in corso al 30.09.2023</b>, per i soggetti con esercizio "solare" si tratta delle <b>esistenze iniziali al 01.01.2023</b> (ossia le rimanenze finali dell'esercizio in corso al 31.12.2022).</p> <p> Sono invece <b>escluse</b> dalla regolarizzazione in esame le <b>esistenze iniziali</b> relative alle <b>opere, forniture e servizi di durata ultrannuale</b><sup>7</sup>.</p>
<b>PROCEDURE</b>	<p>L'adeguamento può essere effettuato alternativamente mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>eliminazione di esistenze iniziali</b> (parziale o totale);</li> <li>◆ <b>iscrizione di esistenze iniziali</b> in precedenza <b>omesse</b>.</li> </ul> <p>Da notare che l'adeguamento può riguardare <b>contemporaneamente</b> ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di <b>eliminazione</b> di una <b>categoria omogenea</b> di beni, e</li> <li>◆ di <b>iscrizione</b> di <b>esistenze</b> iniziali di un'<b>altra categoria</b>,</li> </ul> <p>rimanendo esse <b>operazioni autonome</b>, sia ai fini delle <b>imposte dovute</b> che della <b>regolarizzazione contabile</b>.</p>
<b>ELIMINAZIONE DI ESISTENZE INIZIALI</b>	<p>L'<b>eliminazione</b> delle <b>esistenze iniziali</b> può essere effettuata con riferimento <b>sia</b> alle <b>quantità</b> che ai rispettivi <b>valori</b>.</p>

<sup>5</sup> è disposta in particolare dai commi 78-85 dell'art. 1 della Legge 213/2023.

<sup>6</sup> di cui all'art. 92 del Tuir.

<sup>7</sup> di cui all'art. 93 del Tuir.



In sostanza l'adeguamento può conseguire al fatto che, nella valutazione del **bilancio 2022**, le **giacenze**:

- ◆ sono **quantitativamente corrette**, ma **associate ad un costo unitario superiore** a quello reale, oppure
- ◆ sono **quantitativamente superiori** a quelle **effettive**, anche se **valorizzate** ad un **costo unitario corretto**,

o anche entrambe le precedenti situazioni.

La **sopravvalutazione** del **magazzino** è correlata, solitamente, a comportamenti volti a far emergere un **utile fittizio**, ovvero ad **occultare vendite non contabilizzate**: in tal caso si procede all'**eliminazione** di **quantità** e **valori superiori** a quelli **effettivi**.

Ai fini della regolarizzazione è previsto il **pagamento** delle seguenti **imposte**:

IMPOSTE DOVUTE	
<b>IVA</b>	<p>Occorre in primo luogo il versamento dell'<b>IVA</b>, che è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ determinata in base all'<b>aliquota media 2023</b>;</li> <li>◆ <b>applicata</b> sul <b>valore eliminato</b>, che va però <b>corretto</b> da un <b>coefficiente di maggiorazione</b> (che verrà stabilito, per le diverse attività, con un apposito <b>Decreto</b>).</li> </ul> <p>L'<b>aliquota media</b>, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad IVA ovvero soggette a regimi speciali, è <b>così determinata</b>:</p> <p style="text-align: center;">IVA relativa alle operazioni (al netto di quella riferita alla cessione di beni ammortizzabili) / volume d'affari</p>
<b>Imposta sostitutiva sui redditi</b>	<p>Il pagamento di un'<b>imposta sostitutiva</b> ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell'Irap, in misura pari al <b>18%</b>, applicata alla <b>differenza</b> tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'ammontare calcolato ai fini IVA, e</li> <li>◆ il valore delle esistenze iniziali eliminato</li> </ul>

**ISCRIZIONE DI ESISTENZE INIZIALI**

L'**iscrizione** di **esistenze iniziali** è consentita **unicamente** con riferimento alle **quantità** dei **beni** in **precedenza omessi**, dato che non è consentita l'iscrizione di valori precedentemente sottostimati (posto che configurerebbe una mera **rivalutazione, civilisticamente vietata**).

L'adeguamento comporta il pagamento della sola **imposta sostitutiva**, come segue:

$18\% \times \text{valore delle esistenze iniziali al 01.01.2023 iscritte}$



In questo caso **non è dovuta** alcuna **IVA** né assume dunque rilevanza il coefficiente di maggiorazione.

ELIMINAZIONE RIMANENZE INIZIALI	ISCRIZIONE RIMANENZE INIZIALI
◆ minori quantità, o	Solo maggiori quantità



	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ minor valore unitario</li> <li>◆ IVA media 2023</li> <li>◆ imposta sostitutiva 18%</li> </ul>	Solo imposta sostitutiva 18%						
<b>VERSAMENTO IMPOSTE</b>	<p>Le imposte dovute in seguito all'esercizio della facoltà di adeguamento delle esistenze iniziali di beni dovranno essere <b>versate in 2 rate di pari importo</b>, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>prima</b> con scadenza entro il termine previsto per il <b>versamento a saldo</b> delle <b>imposte</b> sui redditi relative al <b>periodo d'imposta</b> in corso al 30.09.2023 (<b>2023</b> per i "soggetti solari");</li> <li>◆ la <b>seconda</b> entro il termine di <b>versamento</b> della <b>seconda o unica rata</b> dell'<b>acconto</b> delle imposte sui redditi relativa al <b>periodo</b> d'imposta successivo (<b>2024</b> per i "soggetti solari").</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">IMPOSTA SOSTITUTIVA (+ IVA IN CASO DI ELIMINAZIONE RIMANENZE)</th> </tr> <tr> <th>1° rata (50%)</th> <th>2° rata (50%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entro il 30.06.2024 (oppure 30.07.2024, con maggiorazione 0,4%)</td> <td>Entro il 30.11.2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso di <b>mancato pagamento</b> nei termini, l'Amministrazione finanziaria procederà con l'<b>iscrizione a ruolo</b>, a titolo definitivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ delle <b>somme non pagate</b> e dei relativi <b>interessi</b>;</li> <li>◆ delle <b>sanzioni</b> conseguenti all'adeguamento effettuato.</li> </ul> <p>Il legislatore precisa inoltre che, ai fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dell'accertamento;</li> <li>◆ delle sanzioni;</li> <li>◆ della riscossione;</li> <li>◆ delle imposte dovute;</li> <li>◆ del contenzioso,</li> </ul> <p>si applicano le <b>disposizioni in materia di imposte sui redditi</b>.</p>		IMPOSTA SOSTITUTIVA (+ IVA IN CASO DI ELIMINAZIONE RIMANENZE)		1° rata (50%)	2° rata (50%)	Entro il 30.06.2024 (oppure 30.07.2024, con maggiorazione 0,4%)	Entro il 30.11.2024
IMPOSTA SOSTITUTIVA (+ IVA IN CASO DI ELIMINAZIONE RIMANENZE)								
1° rata (50%)	2° rata (50%)							
Entro il 30.06.2024 (oppure 30.07.2024, con maggiorazione 0,4%)	Entro il 30.11.2024							
<b>VALENZA CIVILISTICA</b>	<p>I <b>valori</b> risultanti dalle <b>variazioni</b>, effettuate sia mediante eliminazione che iscrizione di valori, sono <b>riconosciuti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ai fini <b>civilistici e fiscali</b>,</li> <li>◆ a decorrere dal <b>periodo d'imposta in corso al 30.09.2023</b>.</li> </ul> <p> Si precisa inoltre che<sup>8</sup>, nel limite del <b>valore iscritto o eliminato</b>, quanto risultante dalle variazioni <b>non può essere utilizzato ai fini dell'accertamento</b> in riferimento a <b>periodi d'imposta precedenti</b>, in questo caso a quello in corso al 30.09.2023, limitatamente ai <b>beni oggetto di regolarizzazione</b>, ferma restando quindi la possibilità di espletamento dello stesso in relazione ad <b>altre componenti di reddito</b>, attive o passive.</p>							

<sup>8</sup> come veniva già chiarito nella [circolare MEF n. 115/2000](#)



	<p>L'adeguamento <b>non ha poi rilevanza</b> sui <b>PVC consegnati</b> e sugli <b>accertamenti notificati fino al 01.01.2024<sup>9</sup></b>.</p> <p>Peraltro, l'adeguamento "<b>non rileva<sup>10</sup> neppure ai fini delle sanzioni di natura civile e penale</b>". Pertanto – fermo restando l'ordinario potere dell'autorità giudiziaria – si ritiene che l'<b>adeguamento non costituisca</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>notizia di reato<sup>11</sup></b>, né</li> <li>◆ <b>ammissione</b> di eventuale <b>responsabilità penale</b> da parte del contribuente o del suo rappresentante legale.</li> </ul> <p> Detto ciò, se la mera iscrizione non può indurre a sanzioni dirette (ad esempio contestazione di "falso in bilancio"), <b>non risulta chiaro</b> se possano innescarsi delle <b>conseguenze indirette</b>, pur in presenza di una <b>generica copertura da "sanzioni di ogni genere"</b>.</p>						
<p><b>RILEVAZIONI CONTABILI</b></p>	<p>La <b>norma non disciplina gli aspetti contabili</b> dell'eliminazione, da individuare in applicazione dei <b>criteri generali</b>.</p> <p>A tal fine, l'OIC n. 29 (per le imprese in contabilità ordinaria) dispone vada valutato secondo le due seguenti declinazioni:</p> <table border="1" data-bbox="440 965 1449 1442"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA DI ERRORE</th> <th>COMPORTEMENTO DA TENERE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Rilevanti</b> (caso generale)</td> <td>l'eliminazione va a <b>riduzione</b> sul <b>saldo di apertura</b> di una <b>voce</b> del patrimonio <b>netto</b> ("<i>Utili a nuovo</i>" o altra voce più appropriata) <b>senza</b> alcuna <b>influenza</b> sul <b>risultato del conto economico</b> – e, pertanto, sul <b>reddito di periodo</b></td> </tr> <tr> <td><b>Non rilevanti</b></td> <td>la <b>correzione</b> (in alternativa alla soluzione precedente) può essere <b>imputata</b> a <b>conto economico</b> e la <b>sopravvenienza attiva/passiva</b> va <b>neutralizzata</b> con una corrispondente <b>variazione in diminuzione/in aumento</b> nella <b>dichiarazione</b> dei redditi</td> </tr> </tbody> </table> <p>Al riguardo si può <b>distinguere</b> tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>eliminazione</b> di esistenze iniziali;</li> <li>◆ <b>iscrizione</b> di esistenze finali.</li> </ul> <p>Per l'<b>eliminazione</b> delle esistenze iniziali il MEF<sup>12</sup>, ha precisato che dal punto di vista <b>fiscale</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>contabilizzazione</b> dell'eliminazione delle esistenze iniziali (quantità e/o valori) è <b>libera</b>;</li> <li>◆ vengono fatti salvi i <b>vincoli</b> di <b>natura civilistica</b>, diversi a seconda del tipo di soggetto interessato (impresa individuale, società di persone, società di capitali).</li> </ul>	TIPOLOGIA DI ERRORE	COMPORTEMENTO DA TENERE	<b>Rilevanti</b> (caso generale)	l'eliminazione va a <b>riduzione</b> sul <b>saldo di apertura</b> di una <b>voce</b> del patrimonio <b>netto</b> (" <i>Utili a nuovo</i> " o altra voce più appropriata) <b>senza</b> alcuna <b>influenza</b> sul <b>risultato del conto economico</b> – e, pertanto, sul <b>reddito di periodo</b>	<b>Non rilevanti</b>	la <b>correzione</b> (in alternativa alla soluzione precedente) può essere <b>imputata</b> a <b>conto economico</b> e la <b>sopravvenienza attiva/passiva</b> va <b>neutralizzata</b> con una corrispondente <b>variazione in diminuzione/in aumento</b> nella <b>dichiarazione</b> dei redditi
TIPOLOGIA DI ERRORE	COMPORTEMENTO DA TENERE						
<b>Rilevanti</b> (caso generale)	l'eliminazione va a <b>riduzione</b> sul <b>saldo di apertura</b> di una <b>voce</b> del patrimonio <b>netto</b> (" <i>Utili a nuovo</i> " o altra voce più appropriata) <b>senza</b> alcuna <b>influenza</b> sul <b>risultato del conto economico</b> – e, pertanto, sul <b>reddito di periodo</b>						
<b>Non rilevanti</b>	la <b>correzione</b> (in alternativa alla soluzione precedente) può essere <b>imputata</b> a <b>conto economico</b> e la <b>sopravvenienza attiva/passiva</b> va <b>neutralizzata</b> con una corrispondente <b>variazione in diminuzione/in aumento</b> nella <b>dichiarazione</b> dei redditi						

<sup>9</sup> data di entrata in vigore della "Legge di Bilancio 2024".

<sup>10</sup> secondo la circolare MEF n. 115/2000

<sup>11</sup> ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

<sup>12</sup> nella circolare n. 115/2000



L'operazione di eliminazione di rimanenze iniziali, inoltre:

- ◆ genera una **diminuzione del netto patrimoniale**, ma
- ◆ **non un onere fiscalmente deducibile**.



Di conseguenza, in caso di **imputazione a conto economico** dell'importo derivante dall'eliminazione, si dovrà effettuare una **variazione in aumento** (di pari ammontare) in sede di **dichiarazione dei redditi**.

**Contabilmente** la società aveva già effettuato la seguente **scrittura** successivamente all'**apertura del bilancio**:

CE B.11	SP.C.I.4	Merci c/rimanenze iniziali	Magazzino merci	xxx
---------	----------	----------------------------	-----------------	-----

La **scrittura** contabile da effettuare in caso di **eliminazione di rimanenze finali** potrà quindi essere la seguente:

CE B.14	CE B.11	Sopravvenienze passive	Merci c/rimanenze iniziali	xxx
---------	---------	------------------------	----------------------------	-----

In sede di **dichiarazione dei redditi** la società dovrà poi effettuare la richiamata **variazione in aumento** per l'importo delle rimanenze eliminate.

Nel diverso caso di **iscrizione di rimanenze iniziali** la scrittura sarà la seguente.

CE B.11	CE A.5	Merci c/rimanenze iniziali	Sopravvenienze attive	xxx
---------	--------	----------------------------	-----------------------	-----

In maniera speculare rispetto a quanto visto in precedenza, nella **dichiarazione dei redditi** la società dovrà effettuare una **variazione in diminuzione** per il medesimo importo.

In **alternativa** la società può decidere di **accantonare a riserva di utili** la parte di **riserve incrementate**. In questo caso la scrittura contabile da effettuare sarà la seguente:

CE B.11	SP A.VI	Merci c/rimanenze iniziali	Altre riserve	xxx
---------	---------	----------------------------	---------------	-----

Si ricorda che, in tal caso, ai fini della regolarizzazione:

- ◆ è richiesto il **versamento dell'imposta sostitutiva del 18%** sul valore **iscritto**, mentre
- ◆ **non è dovuto** alcun importo ai fini **IVA**.

**INDICAZIONE  
NELLA  
DICHIARAZIONE  
DEI REDDITI**

Sebbene non sia specificato dalla norma né dalla prassi ministeriale, si ritiene che l'**opzione** per l'**adeguamento** si **perfezioni** con l'**indicazione nella dichiarazione dei redditi** riferita al **periodo d'imposta** in corso al 30.09.2023 (**modello Redditi 2024** per le imprese con esercizio "solare" – nel **quadro RQ**, dedicato alle **imposte sostitutive**).

L'imposta sostitutiva **non è deducibile**:

- ◆ né ai fini delle **imposte sui redditi** (e relative addizionali);
- ◆ né dell'**IRAP**.



## CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE EDICOLE

A **sostegno delle edicole**, sono riconosciuti **per l'anno 2023**, due diversi contributi:

- ◆ un **contributo una tantum fino a 2.000 euro** (elevato a 3.000 euro in alcuni casi);
- ◆ un **contributo pari al 50% per determinate spese agevolabili** sostenute nel 2022.

Di seguito, vediamo nello specifico le **modalità di fruizione dei contributi** e i **termini** per l'**invio delle domande** stabiliti dal Decreto<sup>13</sup> del Capo dipartimento per l'informazione e l'editoria.

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE EDICOLE	
<b>AGEVOLAZIONI E BENEFICIARI</b>	<p>Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con apposito Decreto rende note le disposizioni applicative per la fruizione dei contributi previsti<sup>14</sup> dal Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria.</p> <p>Sono <b>due le misure previste</b> specificatamente per le <b>imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste</b>, per l'anno 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ un <b>contributo<sup>15</sup> una tantum</b> fino a 2.000 euro, elevato a 3.000 euro per i punti vendita esclusivi siti nelle Aree interne<sup>16</sup>, il cui obiettivo è quello di favorire:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici,</li><li>✓ l'apertura domenicale,</li><li>✓ la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi e</li><li>✓ l'attivazione di punti vendita addizionali.</li></ul></li><li>◆ un <b>contributo<sup>17</sup> pari al 50% delle spese agevolabili</b> sostenute nel 2022 per:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ IMU, TASI, COSAP, TOSAP, TARI,</li><li>✓ canoni di locazione,</li><li>✓ servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet,</li><li>✓ acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici,</li><li>✓ acquisto o noleggio di dispositivi POS e</li><li>✓ altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, al netto dell'IVA ove prevista.</li></ul></li></ul>
<b>REQUISITI DI AMMISSIONE</b>	<p>Per entrambe le agevolazioni, costituiscono <b>requisiti di ammissione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l'indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione <b>ATECO 47.62.10</b>, quale <b>codice di attività primario e/o prevalente</b>;</li><li>◆ non essere sottoposti a <b>procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale</b>.</li></ul>

<sup>13</sup> [Decreto 28.11.2023](#)

<sup>14</sup> dal [DPCM 10.08.2023](#)

<sup>15</sup> Agevolazione riconosciuta entro il limite di 4 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

<sup>16</sup> di cui alla [Mappa Aree Interne 2020](#) valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

<sup>17</sup> Agevolazione prevista entro il limite di 6 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.



<p style="text-align: center;"><b>MODALITÀ DI FRUIZIONE</b></p>	<p>Il <b>contributo/bonus una tantum</b> è riconosciuto a fronte della <b>realizzazione di almeno una delle attività</b> elencate nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="507 297 1417 728"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1eef6;">ATTIVITÀ DA REALIZZARE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">♦</td> <td>realizzazione di <b>progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici</b>;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">♦</td> <td><b>apertura domenicale</b> pari almeno al 50 per cento delle domeniche su base annua;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">♦</td> <td><b>fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi</b>;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">♦</td> <td>attivazione di <b>uno / più punti vendita addizionali</b>.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Attenzione al <b>periodo di riferimento temporale</b> di realizzazione delle <b>attività</b> che necessariamente va <b>dall'1.1.2023 al 31.12.2023</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Invece, il <b>secondo contributo</b><sup>18</sup> è <b>pari al 50% degli importi pagati</b> per singolo punto vendita, al netto dell'IVA ove prevista, con riferimento alle <b>spese</b> esposte nella seguente tabella.</p> <table border="1" data-bbox="507 880 1417 1570"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1eef6;">SPESE AGEVOLABILI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">♦</td> <td>Imposta municipale unica - IMU;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">♦</td> <td>Tassa per i servizi indivisibili - TASI;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">♦</td> <td>Canone per l'occupazione del suolo pubblico - COSAP;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">♦</td> <td>Tassa per l'occupazione del suolo pubblico – TOSAP (ove istituita dalle amministrazioni proprietarie delle aree, in alternativa al COSAP).</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">♦</td> <td>Tassa sui rifiuti – TARI;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">♦</td> <td>Spese per canoni di locazione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">♦</td> <td>Spese per i servizi di fornitura di energia elettrica;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">♦</td> <td>Spese per i servizi telefonici e di collegamento a Internet;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">♦</td> <td>Spese per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">♦</td> <td>Altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Attenzione al <b>periodo di riferimento temporale</b> di <b>sostenimento delle spese</b> che necessariamente va <b>dall'1.1.2022 al 31.12.2022</b></td> </tr> </tbody> </table>	ATTIVITÀ DA REALIZZARE		♦	realizzazione di <b>progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici</b> ;	♦	<b>apertura domenicale</b> pari almeno al 50 per cento delle domeniche su base annua;	♦	<b>fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi</b> ;	♦	attivazione di <b>uno / più punti vendita addizionali</b> .		Attenzione al <b>periodo di riferimento temporale</b> di realizzazione delle <b>attività</b> che necessariamente va <b>dall'1.1.2023 al 31.12.2023</b>	SPESE AGEVOLABILI		♦	Imposta municipale unica - IMU;	♦	Tassa per i servizi indivisibili - TASI;	♦	Canone per l'occupazione del suolo pubblico - COSAP;	♦	Tassa per l'occupazione del suolo pubblico – TOSAP (ove istituita dalle amministrazioni proprietarie delle aree, in alternativa al COSAP).	♦	Tassa sui rifiuti – TARI;	♦	Spese per canoni di locazione	♦	Spese per i servizi di fornitura di energia elettrica;	♦	Spese per i servizi telefonici e di collegamento a Internet;	♦	Spese per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.	♦	Altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico.		Attenzione al <b>periodo di riferimento temporale</b> di <b>sostenimento delle spese</b> che necessariamente va <b>dall'1.1.2022 al 31.12.2022</b>
	ATTIVITÀ DA REALIZZARE																																				
♦	realizzazione di <b>progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici</b> ;																																				
♦	<b>apertura domenicale</b> pari almeno al 50 per cento delle domeniche su base annua;																																				
♦	<b>fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi</b> ;																																				
♦	attivazione di <b>uno / più punti vendita addizionali</b> .																																				
	Attenzione al <b>periodo di riferimento temporale</b> di realizzazione delle <b>attività</b> che necessariamente va <b>dall'1.1.2023 al 31.12.2023</b>																																				
SPESE AGEVOLABILI																																					
♦	Imposta municipale unica - IMU;																																				
♦	Tassa per i servizi indivisibili - TASI;																																				
♦	Canone per l'occupazione del suolo pubblico - COSAP;																																				
♦	Tassa per l'occupazione del suolo pubblico – TOSAP (ove istituita dalle amministrazioni proprietarie delle aree, in alternativa al COSAP).																																				
♦	Tassa sui rifiuti – TARI;																																				
♦	Spese per canoni di locazione																																				
♦	Spese per i servizi di fornitura di energia elettrica;																																				
♦	Spese per i servizi telefonici e di collegamento a Internet;																																				
♦	Spese per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.																																				
♦	Altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico.																																				
	Attenzione al <b>periodo di riferimento temporale</b> di <b>sostenimento delle spese</b> che necessariamente va <b>dall'1.1.2022 al 31.12.2022</b>																																				
<p style="text-align: center;"><b>COME E QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE</b></p>	<p>Le <b>domande</b> per accedere ai contributi <b>possono essere presentate</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente per via telematica</b> al Dipartimento per l'informazione e l'editoria<sup>19</sup>,</li> <li>♦ attraverso <b>un'apposita procedura</b> disponibile nell'<a href="#">area riservata</a> del <b>portale <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a></b> accessibile previa <b>autenticazione</b> tramite</li> </ul>																																				

<sup>18</sup> Pubblicata la [circolare del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 20 febbraio 2024](#) con cui si forniscono chiarimenti e indicazioni ai fini dell'accesso all'agevolazione prevista dal citato articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, relativamente alle spese per tributi e per interventi di trasformazione digitale e di ammodernamento tecnologico.

<sup>19</sup> da qui in avanti per "**Dipartimento**" si intende il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.



	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ il Sistema Pubblico di Identità Digitale (<b>SPID</b>),</li><li>✓ Carta Nazionale dei Servizi (<b>CNS</b>),</li><li>✓ Carta d'Identità Elettronica (<b>CIE</b>).</li><li>◆ a seconda del contribuente, <b>accessibile cliccando sul link</b>:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -&gt; "<b>Contributo edicole 2023 per spese sostenute nel 2022</b>" del menù "Servizi on line", oppure</li><li>✓ "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -&gt; "<b>Bonus una tantum edicole 2023</b>" del menù "Servizi on line".</li></ul></li></ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"><div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;">PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA <b>BONUS UNA TANTUM</b></div><div style="font-size: 2em;">➔</div><div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #e6f2ff; text-align: center;">entro l'<b>8.03.2024</b> ore 17:00</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"><div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;">PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA <b>BONUS 50% SPESE AGEVOLABILI</b></div><div style="font-size: 2em;">➔</div><div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #e6f2ff; text-align: center;">Dal <b>15.03.2024</b> ore 10:00 al <b>15.04.2024</b> ore 17:00</div></div> <p style="margin-top: 20px;"> <a href="#">QUI</a> puoi trovare <b>la pagina dedicata al bonus una tantum edicole</b> in cui è presente il <b>manuale utente</b> utile per la <b>compilazione della domanda</b>, attualmente aggiornato alla versione del 6.02.2024.</p> <p>Per quanto riguarda il <b>bonus 50% spese agevolabili sostenute nel 2022</b>, invece, ad oggi, le <b>istruzioni</b> sulla compilazione della domanda ovvero il manuale utente della procedura, <b>devono ancora essere pubblicate</b>.</p>
<b>COME ACCEDERE AL CONTRIBUTO</b>	<p>La domanda deve <b>includere</b> un'apposita <b>dichiarazione sostitutiva</b> di atto di notorietà<sup>20</sup> redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica <b>attestante</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ il <b>possesso dei requisiti</b> predetti;</li><li>◆ l'attività o le <b>attività realizzate</b>, nel <b>periodo 1.01.2023 – 31.12.2023</b>, tra quelle indicate precedentemente, con indicazione delle <b>eventuali spese</b> sostenute in relazione a ciascuna delle attività realizzate <b>per il bonus una tantum</b>;</li><li>◆ le <b>spese sostenute</b> nel periodo <b>01.01.2022 - 31.12.2022</b> per il <b>bonus pari al 50% delle spese agevolabili</b>;</li><li>◆ le informazioni relative agli <b>aiuti de minimis</b> ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;</li><li>◆ gli <b>estremi del conto corrente</b> intestato al beneficiario, sul quale l'importo riconosciuto sarà accreditato.</li></ul>



	 <p>La <b>documentazione</b> attestante le <b>attività svolte e le spese sostenute</b> dovrà essere <b>conservata</b> dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell'amministrazione in sede di <b>controllo</b>.</p>
<b>RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</b>	<p>Acquisite le domande il Dipartimento provvede a formare l'<b>elenco dei soggetti</b> ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo spettante, per ciascun beneficiario. L'elenco menzionato è poi approvato dal Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.</p> <p>Il <b>contributo è erogato</b>, al netto delle ritenute erariali, <b>mediante accredito sul conto corrente</b> intestato al beneficiario e dichiarato nella domanda di accesso.</p>
<b>FAQ CONTRIBUTO EDICOLE</b>	<p>Il Dipartimento ha diffuso <b>alcune utili FAQ</b> per il <b>contributo edicole 2023 sulle spese sostenute nel 2022</b>. È possibile consultarle al seguente link</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">FAQ Contributo edicole 2023 sulle spese sostenute nel 2022</a></p> <p>Sono state pubblicate anche le <b>FAQ</b> dedicate al <b>bonus una tantum edicole</b> consultabili al seguente link</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">FAQ Bonus una tantum edicole 2023</a></p> <p> Si fa inoltre presente che <b>per eventuali quesiti o richieste di chiarimento</b> relative alle misure del Fondo straordinario si può fare riferimento, esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria, alla casella di posta dedicata: <a href="mailto:fondo.straordinario@governo.it">fondo.straordinario@governo.it</a> <b>specificando nell'oggetto l'anno di riferimento del Fondo e il contributo per il quale si chiedono le informazioni.</b></p> <p>Per le <b>misure di sostegno alle edicole</b> dovrà essere utilizzata la casella di posta elettronica <a href="mailto:credito.edicole@governo.it">credito.edicole@governo.it</a>, specificando nell'oggetto <b>l'anno di riferimento dell'agevolazione.</b></p> <p>Per <b>assistenza tecnica per l'accesso al portale</b> o per <b>la compilazione della domanda</b> contattare l'<b>Help Desk</b> al numero <a href="tel:0664892717">0664892717</a> dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.</p>



# AUTOTRASPORTO E ADEGUAMENTO PARCO VEICOLARE AL VIA LE DOMANDE DI CONTRIBUTO DAL 4 MARZO

## INTRODUZIONE

Al via gli **incentivi per l'adeguamento del parco veicolare** in senso maggiormente eco sostenibile<sup>21</sup>, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti, destinati alle **imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi**, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose. Le domande potranno essere inviate **dal 4 marzo 2024 al 22 marzo 2024**, fino ad esaurimento delle risorse pari a 25 milioni di euro, per gli investimenti nel settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualità 2023. Con [DM del 31.01.2024 n. 28](#) del Ministero delle infrastrutture<sup>22</sup> sono state disciplinate le fasi procedurali con:

- ◆ le **modalità di presentazione** delle domande
- ◆ e le **modalità di rendicontazione** delle spese.

La procedura per ottenere l'agevolazione viene interamente seguita dalla società **R.A.M. S.p.a.** che si occupa tanto della ricezione delle istanze quanto della fase istruttoria. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" vediamo tutti i passi da compiere per la richiesta del contributo.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i soggetti** che possono **richiedere il contributo**?
2. A **quanto** ammontano le **risorse disponibili**?
3. **Quali** sono gli **investimenti** ammissibili?
4. **Quali** sono gli **importi dei contributi** concedibili?
5. **Quali** sono le **fasi da seguire** per la **partecipazione** al bando?
6. **Quali** sono i **termini e le modalità** di presentazione delle domande nella **fase di prenotazione**?
7. **Quali** sono i **termini e la procedura** da seguire nella **fase di rendicontazione**?

<sup>21</sup> le cui modalità di erogazione per l'annualità 2023 sono state disciplinate con il [Decreto ministeriale del 01.12.2023 n. 317](#).  
<sup>22</sup> pubblicato nella G.U. del 9 febbraio 2024 n. 33.



## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL CONTRIBUTO?

**R.1.** Il contributo può essere richiesto dalle **imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi** attive sul **territorio italiano** e attualmente **iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.)** e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Queste imprese devono avere come **attività prevalente** quella di **autotrasporto di cose** e intendere procedere con il **processo di adeguamento del parco veicolare** in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

In sintesi, le **imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi** possono accedere alla fase di prenotazione del contributo se soddisfano i **seguenti requisiti**:

- ◆ essere imprese di autotrasporto di merci **per conto terzi** iscritte al Registro elettronico nazionale (**R.E.N.**) e **all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi**.
- ◆ avere come **attività prevalente** quella di **autotrasporto di cose**, ovvero **codice Ateco 49.41**.
- ◆ essere **in regola con il pagamento della tassa automobilistica** e **non essere in stato di liquidazione** volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
- ◆ di operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi;
- ◆ **non avere sanzioni amministrative definitive** relative al trasporto su strada negli ultimi due anni.
- ◆ **rispettare i requisiti di capacità finanziaria e onorabilità** previsti dalla normativa vigente.
- ◆ **avere un'organizzazione adeguata alle dimensioni e alla natura dell'attività**, inclusa l'iscrizione alla Camera di commercio.

### D.2. A QUANTO AMMONTANO LE RISORSE DISPONIBILI?

**R.2.** Le risorse disponibili, pari a **25 milioni di euro** destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto con riferimento all'annualità 2023, al netto di quanto dovuto alla società **R.A.M. S.p.a.**, quale soggetto gestore dell'attività istruttoria, sono ripartite come segue:

- ◆ 2,5 milioni di euro sono destinati **all'acquisizione**, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica.
- ◆ 15 milioni di euro sono destinati alla **radiazione per rottamazione** di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E, nonché Euro 6 E, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.
- ◆ 7,5 milioni di euro sono destinati **all'acquisizione**, anche mediante locazione finanziaria, di **rimorchi e semirimorchi** nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi e semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto



combinato marittimo. Questi rimorchi e semirimorchi devono essere dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresì, le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale.



La **ripartizione degli stanziamenti** nell'ambito delle predette aree di intervento **può essere rimodulata** qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

**Gli investimenti sono finanziabili** esclusivamente se **avviati dal 19 gennaio 2024**<sup>23</sup> ed ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all'art. 7, comma 2, che vedremo meglio in seguito<sup>24</sup>.



Sul sito dell'ente gestore RAM Spa sarà possibile **visualizzare il residuo delle risorse disponibili**.

La fase di prenotazione è infatti finalizzata **all'accantonamento dell'importo astrattamente spettante alle singole imprese** richiedenti l'incentivo **sulla sola base del contratto di acquisizione del bene** oggetto dell'investimento allegato al momento della proposizione della domanda.

L'entità delle risorse disponibili per ognuna delle singole aree **viene aggiornata periodicamente** anche a seguito di eventuali scorrimenti della graduatoria.

### D.3. QUALI SONO GLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI?

**R.3.** Le tipologie di **investimento ammissibili** sono state suddivise in **tre classi**.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI	
<b>Gruppo A</b>	<b>Acquisizione di automezzi commerciali</b> nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica. La contestuale rottamazione di un veicolo obsoleto determina una maggiorazione del contributo.
<b>Gruppo B</b>	<b>Radiazione per rottamazione di automezzi commerciali</b> di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, nonché Euro 6 E con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.

<sup>23</sup> in data successiva al 18 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del [Decreto ministeriale del 01.12.2023 n. 317](#)).

<sup>24</sup> Conformemente al principio della necessaria presenza dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.



<b>Gruppo C</b>	<p>Acquisizione di <b>rimorchi e semirimorchi</b> nuovi di fabbrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per il trasporto combinato ferroviario a norma UIC 596-5;</li> <li>◆ per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave a norma IMO, dotati di dispositivi innovativi per maggiori standard di sicurezza ed efficienza energetica. La contestuale rottamazione di un rimorchio o semirimorchio determina una maggiorazione del contributo;</li> <li>◆ per acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli superiori a 7 t. per trasporti ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale. La contestuale rottamazione di un rimorchio o semirimorchio determina una maggiorazione del contributo;</li> </ul>
-----------------	--

#### D.4. QUALI SONO GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI CONCEDIBILI?

**R.4.** L'entità dei **singoli contributi** è ricompresa fra un importo minimo pari ad euro 2.000 ed un importo massimo pari ad euro 24.000, in relazione alla tipologia degli investimenti ammissibili.

Ecco una **tabella riepilogativa dei contributi concedibili** per ciascun tipo di investimento ammissibile.

Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione da termica ad elettrica <sup>25</sup>			
<b>Cat. A - ex art. 5, commi 1 e 2 D.M. 317/2023</b>			
Tipo di Veicolo/Investimento	Massa Complessiva	Contributo per ciascun veicolo acquistato	Maggiorazione per ogni veicolo rottamato
CNG	da 3,5 a 7 tonnellate	4.000 euro	1.000 euro
	oltre 7 e fino a 16 tonnellate	9.000 euro	1.000 euro
	oltre 16 tonnellate	24.000 euro	1.000 euro
LNG	oltre 7 e fino a 16 tonnellate	9.000 euro	1.000 euro
	da 16 tonnellate	24.000 euro	1.000 euro
Ibrida (diesel/elettrico)	oltre 7 e fino a 16 tonnellate	9.000 euro	1.000 euro
	oltre 16 tonnellate	24.000 euro	1.000 euro
Elettrica	da 3,5 a 7 tonnellate	14.000 euro	1.000 euro
	oltre 7 tonnellate	24.000 euro	1.000 euro
Dispositivi per Riconversione	fino a 3,5 tonnellate	40% dei costi ammissibili fino a un massimo di 2.000 euro	-

<sup>25</sup> art. 5, commi 1 e 2 [Decreto ministeriale del 01.12.2023 n. 317](#).



La **maggiorazione** è riconosciuta alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E. Il **veicolo rottamato**, a pena d'ammissibilità, deve essere stato **detenuto** in proprietà o ad altro titolo **da almeno un anno precedente il 18 gennaio 2024**.

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E<sup>26</sup>

**Cat. B - ex art. 5, comma 3 D.M. 317/2023**

Tipo veicolo	Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicoli Euro 6 step E di massa <b>oltre 7 e fino a 16</b> tonnellate	7.000,00 euro
Veicoli Euro 6 step E di massa <b>superiore a 16</b> tonnellate	15.000,00 euro

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E<sup>27</sup>

**Cat. B ex art. 5, comma 4 D.M. 317/2023**

Tipo veicolo	Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicoli euro VI step E ed euro 6 E di massa <b>da 3,5 e fino a 7</b> tonnellate	3.000,00 euro

Per l'**acquisizione di rimorchi o semirimorchi** per il trasporto combinato, i contributi massimi spettanti sono di 3.000 euro senza rottamazione e 5.000 euro con rottamazione per le piccole e medie imprese (P.M.I.), con un aumento a 7.000 euro in caso di rottamazione per le P.M.I.

**Cat. C ex art. 5, comma 5 D.M. 317/2023**

Tipologia	Contributo massimo spettante	
Rimorchi o semirimorchi UIC e IMO ciascuno dotato di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del D.M.317/2023	<b>Senza rottamazione</b> 3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I.*	<b>Con rottamazione</b> 5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.

\* In caso di **piccola impresa** il contributo è determinato nel limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di **media impresa** il contributo è determinato nel limite del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA

<sup>26</sup> art. 5, comma 3 [Decreto ministeriale del 01.12.2023 n. 317.](#)

<sup>27</sup> art. 5, comma 4 [Decreto ministeriale del 01.12.2023 n. 317.](#)



esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di **grande impresa** il contributo è stabilito in euro 3.000 a veicolo.

### Cat. C ex art. 5, comma 5 D.M. 317/2023

Tipologia	Contributo massimo spettante	
Rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti, delle unità frigorifere/calorifere installate per veicoli superiori a 7 t.	<b>Senza rottamazione</b> 3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I.*	<b>Con rottamazione</b> 5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.
Sostituzione equipaggiamenti, delle unità frigorifere/calorifere installate per rimorchi/semirimorchi superiori a 7 t.	3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I.*	

\* In caso di **piccola impresa** il contributo è determinato nel limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di **media impresa** il contributo è determinato nel limite del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di **grande impresa** il contributo è stabilito in euro 3.000 a veicolo.



Gli incentivi di cui al D.M. 317/2023 **non sono compatibili** con altre misure quali la legge Sabatini; dunque, il riconoscimento di un incentivo esclude l'altro.

#### D.5. QUALI SONO LE FASI DA SEGUIRE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO?

R.5. La partecipazione al bando si articola in **due fasi** distinte e successive:

◆ **Fase di prenotazione**

Consiste nella fase di accantonamento, da parte del soggetto gestore (RAM Spa) dell'importo presunto del contributo astrattamente spettante alle singole imprese, sulla base delle istanze da queste inviate, facendo riferimento al solo contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento (da allegarsi al momento della domanda). L'ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso **subordinata alla dimostrazione**, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento;

◆ **Fase di rendicontazione dell'investimento effettuato dall'impresa di autotrasporto**

In questa fase i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione **hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento**. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai fini dell'eventuale scorrimento dell'elenco degli istanti. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.



## D.6. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NELLA FASE DI PRENOTAZIONE?

**R.6.** La **domanda di prenotazione** dovrà, a pena di inammissibilità, essere presentata a partire **dalle ore 10:00 del 4 marzo 2024 e fino e non oltre le ore 16:00 del 22 marzo 2024** esclusivamente tramite **PEC** dell'impresa richiedente e indirizzata a [ram.investimenti2024@legalmail.it](mailto:ram.investimenti2024@legalmail.it).

**FASE DI PRENOTAZIONE  
INVIO DELLA DOMANDA**

dalle ore 10:00 del **4 marzo 2024** e **fino** e non oltre  
le ore 16:00 del **22 marzo 2024**  
[ram.investimenti2024@legalmail.it](mailto:ram.investimenti2024@legalmail.it)

Si potrà presentare **una sola domanda** contenente **tutti gli investimenti** anche per più mezzi di diversa tipologia. Nel caso vengano presentate più domande verrà presa in considerazione solamente quella inoltrata per prima.

Il **modello di istanza in pdf editabile**, da compilare autonomamente, qui di seguito in allegato, deve essere:

- ◆ **compilato in maniera informatizzata**,
- ◆ **salvato e firmato solo digitalmente**, da parte del legale rappresentante o dal procuratore, prima di procedere all'invio tramite PEC dell'impresa richiedente.

[MODELLO DI DOMANDA DI PRENOTAZIONE](#) in pdf editabile

A questo [LINK](#) è possibile avvalersi di un supporto per l'inserimento dei dati nel modello di istanza che semplifica il procedimento di compilazione. Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il file "PDF editabile" sarà scaricabile e pronto per la firma elettronica ed il successivo invio tramite PEC insieme ai necessari allegati.

L'**istanza** inoltrata dall'indirizzo Pec dell'impresa, **a pena di inammissibilità**, dovrà **contenere tutta la seguente documentazione**:

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN FASE DI PRENOTAZIONE
<a href="#">Modello di domanda di prenotazione</a> debitamente compilato come precedentemente descritto;
Copia del <b>Documento di riconoscimento</b> del rappresentante legale o procuratore dell'impresa;
Copia del/i <b>contratto/i di acquisizione</b> (o preventivo di spesa, conferma d'ordine o altro atto vincolante tra l'impresa e il venditore) <b>del/i bene/i oggetto di investimento</b> , sottoscritto da entrambe le parti, in data successiva a quella dell'entrata in vigore D.M. del 1/12/2023 n. 317 <b>(ovvero a far data dal 19/01/2024)</b> , e debitamente sottoscritto dalle parti.  Il contratto dovrà essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del <a href="#">D.M. 317/2023</a> .

È necessario porre attenzione alle seguenti **raccomandazioni**:

- ◆ l'istanza deve essere compilata con il modello pdf predisposto e firmata digitalmente;



- ◆ non allegare anche il modello di istanza non firmato digitalmente ma solo quello con la firma digitale apposta;
- ◆ non allegare file nel formato .zip o nel formato .eml;
- ◆ non rinominare il file della domanda;
- ◆ allegare solamente i documenti richiesti per la presentazione della domanda; I documenti relativi alla prova dell'avvenuto investimento verranno richiesti nella fase di rendicontazione.

**Le liste delle domande** pervenute ed i **“contatori”** delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM <https://www.ramspa.it>, nella **Sezione** dedicata all'incentivo **“Investimenti IX edizione”**.



Ai soli fini della formazione **dell'ordine di prenotazione** faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC).

L'istanza inoltrata **può eventualmente essere annullata** e trasmettere una nuova domanda che annulla espressamente l'istanza precedentemente inviata riportando come **oggetto della PEC la dicitura «annullamento istanza» oppure «annullamento e sostituzione istanza»**, con l'effetto, nel caso di sostituzione, di uno **scorrimento nella graduatoria** ad una nuova posizione in coda.

L'**elenco delle domande pervenute**, indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificata successivamente, verrà **pubblicato entro 29 marzo 2024**.

Il link per l'accesso all'elenco delle domande pervenute, che costituirà l'ordine di priorità acquisito, verrà pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti nella sezione **“Temi – Trasporti – Autotrasporto merci – Documentazione - Autotrasporto merci - Contributi ed incentivi per l'anno 2023 - Investimenti”** e sul sito di <https://www.ramspa.it>.

Tale elenco, **avente valore quale ordine di prenotazione** e di determinazione dell'ammontare massimo del contributo erogabile, **resta valido in attesa della verifica dei requisiti** dell'impresa istante e della documentazione allegata, che avverrà nelle fasi di istruttoria della rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.

## **D.7. QUALI SONO I TERMINI E LA PROCEDURA DA SEGUIRE NELLA FASE DI RENDICONTAZIONE?**

**R.7.** Nella fase di **rendicontazione** tutti i soggetti che hanno presentato domanda di prenotazione hanno l'onere di:

- ◆ **fornire la prova del perfezionamento dell'investimento**
- ◆ e la **prova che il medesimo è stato avviato non prima del 19 gennaio 2024**<sup>28</sup>.

Le imprese che hanno presentato istanza devono **trasmettere** a decorrere **dalle ore 10:00 del 8 aprile 2024 ed entro le ore 16:00 del 31 ottobre 2024**, utilizzando la piattaforma informatica implementata da RAM S.p.A.:

- ◆ la **documentazione tecnica**<sup>29</sup>,

<sup>28</sup> La prova che l'investimento è stato avviato in data successiva alla pubblicazione del decreto ministeriale 317/2023 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana costituisce un presupposto per l'ammissione all'erogazione del contributo.

<sup>29</sup> di cui agli articoli da 4 a 9 del [DM del 31.01.2024 n. 28](#).



- ◆ nonché la **prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo** attraverso la produzione della relativa **fattura debitamente quietanzata**, da cui risulti il prezzo del bene,
- ◆ per le **acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi**, dovrà essere altresì fornita **prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi** di cui all'allegato 1 del [Decreto ministeriale del 01.12.2023 n. 317](#).

**FASE DI RENDICONTAZIONE  
INVIO DOCUMENTAZIONE**



dalle ore 10:00 del **8 aprile 2024** ed **entro** le ore  
16:00 del **31 ottobre 2024**

<https://www.ramspa.it>  
<http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentazione>

La **piattaforma informatica** del portale RAM sarà resa nota sul sito web del Ministero nella pagina <http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentazione>, e sul sito della RAM all'indirizzo <https://www.ramspa.it>, nella Sezione dedicata all'incentivo "Investimenti X edizione", **entro la data del 11 marzo 2024**.

Le **credenziali per l'accesso** al portale RAM, saranno inviate prima dell'inizio della fase di rendicontazione, e verranno trasmesse all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza.

La **documentazione** richiesta e da caricare sul portale RAM ai fini della rendicontazione varia a seconda della **categoria** per cui si presenta domanda.

CATEGORIA INVESTIMENTI	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
<b>Cat. A</b>	documento di immatricolazione
	contratto di acquisto o contratto di leasing
	in caso di leasing: fatture fino al momento della rendicontazione; quietanze fino al momento della rendicontazione.
	In caso di acquisto: fattura emessa del venditore e relativa quietanza
	dichiarazione del costruttore circa l'alimentazione del mezzo
	verbale di consegna del mezzo (nel caso di leasing)
	<b>FACOLTATIVI IN CASO DI ROTTAMAZIONE</b>
	documento immatricolazione mezzo di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E certificato di rottamazione.
<b>Cat. B</b>	documento di immatricolazione
	contratto di acquisto o contratto di leasing
	in caso di leasing: fatture fino al momento della rendicontazione; quietanze fino al momento della rendicontazione.
	In caso di acquisto: fattura emessa del venditore e relativa quietanza



	verbale di consegna del mezzo (nel caso di leasing)
	documento immatricolazione veicolo rottamato Diesel fino ad Euro VI step e o Euro 6 E; certificato di rottamazione
<b>Cat. C</b>	documento di immatricolazione
	contratto di acquisto o contratto di leasing
	in caso di leasing: fatture fino al momento della rendicontazione; quietanze fino al momento della rendicontazione. In caso di acquisto: fattura emessa del venditore e relativa quietanza
	verbale di consegna del mezzo (nel caso di leasing)
	dichiarazione del costruttore requisiti UIC-IMO o ATP STAGE V
	dichiarazione del costruttore dispositivi innovativi (solo per UIC-IMO)
	<b>FACOLTATIVI IN CASO DI ROTTAMAZIONE</b>
	documento immatricolazione vecchio semirimorchio; certificato di rottamazione

Nel caso in cui l'impresa richiedente, dopo aver inviato la documentazione, volesse **riaprire la rendicontazione** per integrare altri documenti, può inviare una pec all'indirizzo [ram.investimenti2024@legalmail.it](mailto:ram.investimenti2024@legalmail.it), indicando **nell'oggetto** deve essere riportata la dicitura "richiesta riapertura istanza IN .../2024".

La richiesta deve essere redatta dal legale rappresentante di cui occorre allegare copia del documento di validità alla pec stessa.

Dopo la riapertura, che si svolgerà nel minor tempo possibile, non verrà data comunque comunicazione ma sarà cura dell'impresa entrare nella propria area riservata accedendo con le credenziali fornite.



## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 53159 del 21 febbraio 2024](#)

**Proroga** del termine per l'invio delle **comunicazioni delle opzioni** di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

[Provvedimento 53174 del 21 febbraio 2024](#)

**Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero** del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017.

### CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024](#)

Principali **novità in materia di imposte indirette** contenute nella legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. "legge di bilancio 2024"), nel decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. "decreto Anticipi"), e nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (c.d. "decreto Salva-infrazioni").

### RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 12/E del 20 febbraio 2024](#)

Istituzione del **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta** a favore delle **imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili** o riciclati di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

### RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana dalla n. 45 del 19.02.2024 alla n. 52 del 23.02.2024**, consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di FEBBRAIO 2024](#)





## LO SCADENZARIO DAL 23.02.2024 AL 08.03.2024

Lunedì 26 febbraio 2024

**Presentazione in via telematica** degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

**relativi** alle operazioni effettuate nel **mese di gennaio 2024**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.

Mercoledì 28 febbraio 2024

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater devono provvedere al versamento **della 3° rata del debito residuo** che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La norma prevede comunque una **tolleranza** nel pagamento di **cinque giorni**, di conseguenza il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 4 marzo 2024.

**ATTENZIONE: L'articolo 3-bis, inserito durante l'iter di conversione del Decreto Milleproroghe, differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della c.d. rottamazione-quater.** A tale nuova scadenza si applica il termine di tolleranza di 5 giorni.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Ricordiamo che è prevista la possibilità di pagare l'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:

- ◆ in un'**unica soluzione**, entro il 31 ottobre 2023;
- ◆ oppure, in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui le prime **due**, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate,



ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

---

#### Mercoledì 28 febbraio 2024

Termine ultimo per l'invio all'Agenzia delle entrate il modello di ["Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile"](#) (aggiornato al 9 gennaio 2024) per la comunicazione delle spese agevolabili sostenute nel 2023 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, per la fruizione del credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute.

---

#### Mercoledì 28 febbraio 2024

**Ultimo giorno utile** per i contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e per coloro i quali, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità, **che non hanno presentato i rispettivi modelli Redditi 2023** (modello Redditi/PF/SP/SC/ENC) **entro il 30 novembre 2023, per rimediare all'omissione** mediante ravvedimento operoso.

Ricordiamo che l'omessa dichiarazione, infatti, può essere ravveduta solo entro 90 giorni dalla scadenza del relativo termine di presentazione (articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs n. 472/1997).

---

#### Giovedì 29 febbraio 2024

I soggetti obbligati all'assolvimento **dell'imposta di bollo** sulle **fatture elettroniche emesse** nel **quarto trimestre dell'anno 2023** devono procedere al pagamento in un'unica soluzione dell'imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica. Il



versamento è effettuato tramite **il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA/intermediario [sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate](#)** e può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:

- ◆ mediante **addebito diretto dal conto corrente bancario** del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'**IBAN** corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell'IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.
- ◆ oppure mediante **modello F24** già predisposto dall'Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale

Giovedì **29 febbraio 2024**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di gennaio**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Giovedì **29 febbraio 2024**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Giovedì **29 febbraio 2024**

**I Titolari di contratti di locazione di fondi rustici** devono provvedere alla **registrazione della denuncia annuale**



**cumulativa** dei **contratti di affitto di fondi rustici**, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, **posti in essere nell'anno 2023**.

La denuncia deve essere sottoscritta e presentata, in doppio originale, da una delle parti contraenti, ad un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate. **Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro** corrisposta con **Modello F24 "Elementi identificativi"**.

Giovedì **29 febbraio 2024**

Le **tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita**, devono inviare la **Comunicazione annuale** dei dati relativi alle **forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori** di tali documenti **nell'anno precedente**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o FISCONLINE.

Giovedì **29 febbraio 2024**

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel **4° trimestre solare del 2023**, ovvero:

- ♦ relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre (soggetti mensili);
- ♦ relative al 4° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il [Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"](#), esclusivamente in via telematica. Non vi è l'obbligo di invio se la Dichiarazione Iva annuale viene presentata entro il 28 febbraio.

Giovedì **29 febbraio 2024**

Solo i soggetti che vogliono evitare l'invio della **comunicazione LIPE del 4° trimestre 2023**, possono effettuare **la presentazione** del modello Iva 2024 entro il **29.02.2024**, previa inclusione del **quadro VP**. Si ricorda che la dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

Giovedì **29 febbraio 2024**

Per i sostituti di imposta scade il termine per effettuare il **conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati** e



---

per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

---

Giovedì **29 febbraio 2024**

Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (gennaio 2024)**, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

---

Giovedì **29 febbraio 2024**

I soggetti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a gennaio 2024 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

---

Giovedì **29 febbraio 2024**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto). Il versamento va effettuato presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell'A.C.I., attraverso l'home banking del proprio istituto di credito o tramite l'app IO.

---

Giovedì **29 febbraio 2024**

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo

---



---

l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

**Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.**

---

